

SENATO DELLA REPUBBLICA

I COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio
e dell'interno)

RIUNIONE DEL 29 LUGLIO 1949

(23^a in sede deliberante)

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Retrocessione a cittadini italiani già residenti in taluni comuni del Trentino dei beni ceduti alla Società fiduciaria germanica in liquidazione di Bolzano » (N. 539) (Approvato dalla Camera dei deputati):

BUBBIO, <i>relatore</i>	Pag 155
LOCATELLI	156
RAFFEINER	157

« Proroga dei trattamenti assistenziali previsti, in favore dei profughi, dal decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556 » (N. 567) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	158
MOLÈ Salvatore	158
MARAZZA, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	158

La riunione ha inizio alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Baracco, Bergamini, Bocconi, Boggiano Pico, Bubbio, Coffari, Fantoni, Ghidini, Lepore, Lodato, Locatelli, Marani, Menotti, Merlin Umberto, Minio, Molè Salvatore, Raffener, Riccio, Rizzo Domenico e Sacco.

E presente altresì il Sottosegretario di Stato per l'interno, onorevole Marazza.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Retrocessione a cittadini italiani già residenti in taluni comuni del Trentino dei beni ceduti alla Società fiduciaria germanica in liquidazione di Bolzano** » (N. 539) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Retrocessione a cittadini italiani già residenti in taluni comuni del Trentino dei beni ceduti alla Società fiduciaria germanica in liquidazione di Bolzano ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Bubbio.

BUBBIO, *relatore*. Onorevoli senatori, come è noto, secondo gli accordi italo-tedeschi del 1939, furono ammessi all'opzione della cittadinanza tedesca gli Alto-atesini che fossero cittadini italiani residenti in Alto Adige con conseguente loro trasferimento in Germania e cessione dei loro beni all'Ente delle Tre Venezie quando gli interessati non l'avessero venduti sul mercato libero.

Tali accordi delimitavano esattamente la zona cui gli accordi dovevano riferirsi e che

era sostanzialmente costituita dai territori dei comuni situati oltre la linea di Salorno.

Senonchè è avvenuto che anche una parte degli abitanti dei comuni di Lucerna e di Sant'Onsola e le allora frazioni di Palù, Fierozzo e Frassilongo, situati in una piccola vallata povera ed impervia ad oriente di Trento, a seguito di una intensa propaganda germanica, furono indotti a trasferire le loro famiglie in territori controllati dallo stato tedesco e ad acquistare la cittadinanza relativa.

Trattavasi di semplici montanari, in parte abituati ad emigrare temporaneamente, attesa la povertà del ruolo, ed essi, all'atto del definitivo espatrio, cedettero formalmente le loro proprietà alla società fiduciaria germanica di liquidazione (D.A.T.) con sede in Bolzano, la quale società avrebbe poi dovuto a sua volta trasmettere tali beni all'Ente delle tre Venezie.

Quando gli alleati dopo la guerra occuparono la Germania e le zone da essa controllate, questi abitanti originari dei detti comuni furono restituiti all'Italia, ed anzi, a quanto risulta, già durante la guerra, una parte di essi aveva fatto ritorno all'antica residenza, riprendendo il possesso di quei beni legalmente ceduti alla società D.A.T.

Questi cittadini hanno perciò da tempo richiesto l'emanazione di norme per ottenere la restituzione dei beni ceduti alla società predetta, e ciò nella considerazione che essi ebbero ad operare la cessione in dipendenza della propaganda tedesca, nonchè tenuto conto del fatto che la società cessionaria ebbe a versare quasi sempre solo un acconto, in occasione del trasferimento, con sospensione del saldo del prezzo.

Si aggiunga ancora la preminente circostanza che essi non hanno in gran parte perduto la cittadinanza, giacchè, essendo residenti fuori della zona contemplata dagli accordi, non vennero ammessi ad esprimere l'opzione consentita dal trattato; in conseguenza, mentre l'Italia elevò protesta per la concessione della naturalizzazione tedesca, continuò a mantenere tali abitanti negli elenchi dei cittadini italiani e a riconoscerli tali.

Per queste considerazioni è risultata necessaria la presentazione da parte del Governo del disegno di legge in esame, per il quale si

è disposta la restituzione a domanda degli interessati dei beni di cui trattasi da parte della società D.A.T.

Nel progetto è disciplinata questa facoltà, che riguarda i cittadini italiani residenti prima del 31 dicembre 1939 nei comuni predetti. La restituzione avverrà nello stato di fatto in cui i beni si troveranno al momento della riconsegna o in quello in cui essi si sono trovati nel momento dell'inizio del processo da parte dell'interessato, senza che le eventuali mutazioni avvenute nella loro condizione diano titolo ad azione di qualsiasi natura.

I contratti agrari in corso conserveranno i loro effetti e naturalmente la società avrà diritto di essere rimborsata del prezzo pagato per l'acquisto e delle somme eventualmente versate per liberare gli immobili dalle ipoteche, canoni ecc., nonchè per il pagamento dei tributi.

La domanda di riacquisto va presentata, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla entrata in vigore della legge per gli interessati residenti in Italia ed entro un anno per i residenti all'estero.

Queste le disposizioni più importanti del disegno di legge, che ha già ottenuto l'approvazione della 1ª Commissione della Camera dei deputati il 14 luglio 1949 in sede deliberante, con lievi modificazioni esclusivamente formali.

Avendo avuto cura di assumere anche informazioni da diversi senatori del Trentino, fra cui gli onorevoli Mott, Raffener e Conci, in modo particolare competenti in materia, e che concordemente si sono dichiarati favorevoli, propongo che il disegno di legge, che risponde a ragioni di giustizia, sia integralmente approvato.

A quanto pare la stessa società in liquidazione attualmente dipende — attraverso una forma commissariale — dall'Ente delle Tre Venezie, e anche questo Ente è d'accordo nella necessità di approvare il disegno di legge.

LOCATELLI. A nome del gruppo socialista dichiaro di essere favorevole al disegno di legge. Ero sul posto quando disgraziatamente i beni di cui trattasi vennero ceduti e so in quale vergognosa condizione avvennero queste cessioni, anche in seguito ad intimidazioni e a persecuzioni. Questo disegno di legge ri-

solve quindi una questione di giustizia, ed è per questo che, interpretando anche il pensiero di quelle popolazioni, mi dichiaro favorevole.

RAFFEINER. La società D.A.T. formalmente è una società privata che aveva il compito di liquidare i beni degli optanti che emigravano in Germania, in quanto essi non fossero riusciti a liquidare i loro beni personalmente. Si chiamava società fiduciaria in quanto coloro che non riuscivano a liquidare questi beni li potevano cedere a questa società D.A.T. che non diventava definitiva proprietaria, ma che provvedeva a venderli per loro conto.

In moltissimi casi, però, la società ha dato piccoli acconti, e proprio a quella gente che non parla la lingua tedesca e che è italiana la società non ha pagato nulla. Le popolazioni sono emigrate, in quanto costrette a farlo, caricate su autocarri verso il Salisburghese e la Boemia. Nel Salisburghese gli emigrati furono rinchiusi in un campo circondato da reticolati, ma durante la guerra molti riuscirono a ritornare nelle loro terre. Nessuno è andato ad occupare le loro terre e le loro case, che sono rimaste disabitate fino a dopo la guerra.

Ora la giustizia richiede che a questa gente venga restituita la proprietà, per la quale non ha avuto pagato neanche un soldo. Mi dichiaro pertanto favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

I cittadini italiani, residenti prima del 31 dicembre 1939 nei comuni di Sant'Orsola, Palù, Fierozzo, Frassilongo e Luserna, hanno diritto di riacquistare dalla Società fiduciaria germanica di liquidazione (D.A.T.) di Bolzano la proprietà dei beni immobili da essi rispettivamente ceduti a detta Società.

La riconsegna di tali beni immobili avverrà nello stato di fatto in cui essi si troveranno al momento della riconsegna stessa o in quello in cui essi si sono trovati nel momento in cui gli interessati ne hanno già preso possesso, senza che le eventuali mutazioni avvenute nella loro condizione diano titolo ad azione di qualsiasi natura.

I contratti agrari in corso conservano i loro effetti.

La Società fiduciaria germanica di liquidazione avrà diritto ad essere rimborsata del prezzo eventualmente pagato per l'acquisto, nonché delle somme eventualmente versate per liberare gli immobili da ipoteche, canoni, censi, livelli ed, in genere, da diritti ed oneri reali, nonché per il pagamento di tributi relativi al periodo anteriore alla data di acquisto ovvero posteriore alla ripresa di possesso degli interessati.

(È approvato).

Art. 2.

La domanda di riacquisto di cui al precedente articolo deve essere presentata, a pena di decadenza, dagli interessati residenti in Italia, al Commissario del Governo nella regione Trentina-Alto Adige, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Per gli interessati residenti all'estero, tale domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, alla Rappresentanza diplomatica o consolare, od a qualsiasi Missione ufficiale del Governo italiano, che provvede alla immediata trasmissione al Commissario del Governo nella Regione Trentina-Alto Adige.

Il Commissario del Governo, accertata la sussistenza nel richiedente del possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 1, trasmette la domanda alla D.A.T. per la stipulazione del contratto di retrocessione.

Agli effetti della presente legge, per il rilascio dei certificati di cittadinanza degli interessati, si applicano le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 marzo 1947, n. 157.

(È approvato).

Art. 3.

Tutti gli atti e contratti relativi alla retrocessione dei beni di cui alla presente legge sono esenti da tassa di bollo e soggetti alle imposte fisse di registro e ipotecarie.

Sono salvi gli emolumenti a favore dei conservatori dei registri immobiliari e i diritti e compensi a favore degli uffici finanziari.

(È approvato).

Pongo ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Proroga dei trattamenti assistenziali previsti, in favore dei profughi, dal decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556** » (N. 567) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Proroga dei trattamenti assistenziali previsti, in favore dei profughi, dal decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556 ».

L'argomento del disegno di legge è noto ai membri della Commissione ed io raccomando di approvarlo dato il suo carattere di urgenza.

MOLE' SALVATORE. Anche a nome dei colleghi Locatelli, Marani e Rizzo, presento il seguente ordine del giorno:

« Considerato il grave stato di disagio dei profughi, e di quelli d'Africa in ispecie, tanto colpiti e daneggiati dalla guerra;

considerate le attuali difficoltà al conseguimento di un'occupazione proficua che dia loro un assetto di lavoro e di vita;

i sottoscritti fanno voti che le provvidenze a favore dei profughi, di cui al decreto legislativo 19 aprile 1948, modificato con legge 1° marzo 1949, n. 51, siano prorogate sino al 30 aprile 1950 e che l'invocato sussidio, per i profughi che non fruiscono del trattamento vittuario, sia portato a lire 200 per i capi famiglia ed a lire 150 per i familiari a carico

MARAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo accetta l'ordine del giorno come raccomandazione perchè fino al 31 dicembre gli stanziamenti fatti dal Tesoro non permetterebbero la più piccola erogazione oltre quelle stabilite nel disegno di legge.

MOLE' SALVATORE. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario per l'interno.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

Le provvidenze a favore dei profughi di cui al decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, modificato dalla legge 1° marzo 1949, n. 51, sono prorogate fino al 31 dicembre 1949, salvo l'aumento del sussidio per i profughi che non usufruiscono del trattamento vittuario a lire 125 per i capi famiglia e lire 100 per i familiari a carico.

(È approvato).

Art. 2.

I profughi rimpatriati dopo il 30 giugno 1949, che si trovino in stato di bisogno e siano nella impossibilità di procurarsi alloggio, possono essere ricoverati nei Centri di raccolta ove riceveranno una razione viveri in contanti, sempre che non abbiano in patria il coniuge od altri congiunti facenti parte del nucleo familiare a carico altrove alloggiati.

Per i nuovi ricoverati la permanenza dei profughi nei centri di raccolta non può avere durata superiore a 18 mesi.

Ai profughi delle varie categorie indicate nell'articolo 1 del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, che, alla data del 30 giugno 1949, abbiano già compiuto il suddetto periodo massimo, verrà concesso, sempre che permangano le condizioni indicate nel primo comma, un ulteriore periodo di alloggio nei centri di raccolta, che dovrà in ogni caso cessare non oltre il 31 dicembre 1949.

Ai profughi indicati nel precedente comma non spetta la razione viveri; ma, nei casi di indigenza, verrà concesso il sussidio nelle misure previste dall'articolo 1 della presente legge.

Ai profughi che, alla data del 30 giugno 1949, non abbiano compiuto il suddetto periodo massimo, sarà corrisposta la razione viveri fino al compimento del periodo stesso. Qualora detto periodo scada prima del 31 di-

cembre 1949 è applicabile fino a tale data la disposizione del precedente comma.

I termini previsti dall'articolo 2 della legge 1º marzo 1949, n. 51, vengono prorogati, il primo al 5 agosto 1949 e il secondo al 15 settembre 1949.

(È approvato).

Art. 3.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono imputate al capitolo 44 dello stato di previsione 1949-50 della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia e dall'Etiopia e ai capitoli 140 e 144 dello stato di previsione 1949-50 della spesa del Ministero dell'interno per tutti gli altri pro-

fughi indicati nei numeri 1, 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556.

(È approvato).

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Pongo ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11,35.